

Segreteria

Da: Segreteria ODCEC Ancona <segreteria@odc.ancona.it>
Inviato: venerdì 23 febbraio 2024 09:42
Oggetto: DIRETTIVA DEI GIUDICI DELLE ESECUZIONI AI PROFESSIONISTI DELEGATI - e-mail 1 di 2
Allegati: DIRETTIVE PROFESSIONISTI DELEGATI NELLE PROCEDURE ESEC.IMMOB..pdf; MODELLO A - Urgente ancona.docx; MODELLO B - Più creditori ancona.docx; MODELLO C - Asta non ancora fissata ancona.docx



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Gentili Colleghe e Colleghi,

Vi trasmetto in allegato la direttiva emessa dai Giudici delle Esecuzioni della seconda sezione civile presso il Tribunale di Ancona.

Dopo la diffusione di tale circolare, un Comitato costituito dai rappresentanti delle professioni, in data 8 febbraio 2024 ha incontrato i Giudici delle Esecuzioni e sono emerse le seguenti considerazioni.

Quale premessa, va ricordato che le decisioni in ordine alla sospensione della vendita e alle successive determinazioni in merito alla procedura di opposizione tardiva spettano unicamente al GE: in questo senso va quindi letta la dizione contenuta nella circolare del Tribunale sub Modello A Urgente.

Va, infatti, ribadito che al delegato spettano solamente compiti di acquisizione dei dati ritenuti necessari per consentire al GE di assumere le decisioni di competenza.

Occorre tener conto che, sin dall'aprile del 2023, a seguito della pubblicazione della sentenza SU 9479/2023, i Giudici di merito, già in sede monitoria, operano la valutazione della insussistenza di clausole contrarie alla tutela del Consumatore. Quindi, la problematica relativa alla verifica in sede esecutiva è limitata alle vendite già disposte. Inoltre, per le procedure esecutive successive all'aprile 2023, sarà sempre il GE a dover verificare la sussistenza di ipotesi astrattamente rientranti nell'oggetto della sentenza citata, prima di disporre la vendita e nominare il delegato.

Ciò posto, relativamente agli adempimenti demandati al delegato nei Modelli allegati alla circolare menzionata, si precisa:

Primo punto: La verifica richiesta riguarda solamente la natura del Decreto Ingiuntivo azionato che deve risultare **“Non opposto”** e la cui esecutorietà sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 647 cpc. Se ciò non dovesse emergere dagli atti in visione del Delegato, questi potrà chiedere informazioni

direttamente presso la Cancelleria essendo a ciò autorizzato dalla disposizione generale del GE o chiedere direttamente al Creditore procedente.

La segnalazione dovrà essere fatta al GE solo se il Decreto azionato non riporti nel testo del provvedimento la **motivazione esplicita dell'assenza**, nella fattispecie, di clausole abusive nel contratto posto a base del ricorso monitorio (ipotesi, questa di scuola, considerato che l'obbligo di motivazione in tal senso è stato posto solo con la sentenza delle Sezioni Unite dell'aprile 2023).

Quindi la verifica del delegato è solo formale e in negativo e non può e non deve entrare nel merito della abusività delle clausole contrattuali che è un controllo demandato in prima istanza sommaria al GE e, semmai, al Giudizio di merito a seguito della eventuale Opposizione Tardiva da parte del debitore esecutato.

Secondo punto: Il Debitore esecutato deve essere una **persona fisica** (cioè potenziale consumatore) che abbia prestato una **garanzia** personale a favore del debitore principale.

Il delegato indicherà al GE il Contratto presupposto al titolo, per la verifica da parte di questi della sussistenza astratta di clausole abusive. Nel caso il contratto non sia allegato agli atti procederà a richiederlo al Creditore e darà atto nella sua segnalazione di un eventuale diniego o di una eventuale impossibilità che dovesse essere dedotta dal Creditore.

All'esito del predetto preliminare controllo il delegato procederà alla segnalazione utilizzando i modelli allegati alla circolare.

NB: L'indagine richiesta nella direttiva è da ritenersi estesa anche alle procedure endodivisionali.

Lunedì 26 febbraio p.v., dalle 18:00 alle 19:00, si terrà un webinar in cui l'Avv. Gianni Marasca, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, e l'Avv. Alessandro Pantanetti – che ringrazio apertamente - forniranno ulteriori delucidazioni e chiarimenti a tutti gli eventuali interessati.

Chi è interessato a partecipare può darne conferma rispondendo alla presente e-mail entro la giornata di giovedì, così da potergli far inviare il link dall'Ordine degli Avvocati per il collegamento.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Camillo Catana Vallemani

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

60131 ANCONA – Via Primo Maggio n. 56

tel. 071.206729 - fax 071.201998

email: segreteria@odc.ancona.it – www.odcec.an.it

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella sola disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci e di provvedere alla sua cancellazione. Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. Del Contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

La informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR 679/2016 può rivolgersi all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona che è Titolare del Trattamento, per posta, email o fax, indicando sulla busta o sul foglio "Inerente alla Privacy".

Il presente messaggio non ha carattere personale e le risposte potranno essere conosciute all'interno dell'organizzazione del mittente

